



Allegato "A" al Rep.n. 5183
STATUTO "ASSOCIAZIONE AIRONE ETS"

ART.1 (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito "CTS"), del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE AIRONE - ETS", di seguito denominata "associazione", con sede in Taranto.

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il mutamento di indirizzo all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio Italiano aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 (Scopo e Oggetto Sociale)

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha ad oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), finalizzate all'assistenza, al recupero e all'inclusione sociale delle persone affette da dipendenza da sostanze e da dipendenze in generale.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a), CTS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, comma 1, lettera i), CTS), quali strumenti di socializzazione, recupero e integrazione, rivolte ai tossicodipendenti e alle loro famiglie;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lettera p), CTS) con particolare riferimento all'attività di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di ex tossicodipendenti, anche attraverso la promozione e il sostegno di cooperative di solidarietà sociale.

L'Associazione opera anche mediante l'utilizzo e la collaborazione con strutture pubbliche e private presenti nel territorio della Regione Puglia, promuovendo e realizzando interventi e servizi sociali in favore dei tossicodipendenti.

Essa promuove inoltre il collegamento, il coordinamento e la collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con associazioni ed enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o complementari.

Inoltre, l'associazione può effettuare attività di raccolta fondi conformemente all'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività sopra menzionate sono principalmente svolte dagli aderenti dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

ARTICOLO 3 (Associati)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4 (Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 (Doveri e Diritti dei Soci)

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale);
- 6) Comitato Scientifico.

L'associazione prevede l'istituzione di un Comitato Scientifico composto da esperti nel campo correlato agli obiettivi dell'associazione, con il compito di fornire consulenza, supporto tecnico e indirizzi scientifici per le attività e le decisioni dell'associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, nelle forme previste per legge, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo

scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio associativo nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, fino a revoca o dimissioni, o per la durata stabilita dalla deliberazione di nomina.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 (Comitato Scientifico)

All'interno dell'associazione è istituito il Comitato Scientifico, un organo consultivo e di supporto tecnico-scientifico composto da esperti nel campo correlato agli obiettivi dell'associazione, qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha il compito di fornire consulenza, supporto tecnico e indirizzi scientifici per le attività e le decisioni dell'associazione, al fine di garantire un approccio basato sulle evidenze scientifiche e promuovere l'eccellenza scientifica nel raggiungimento degli obiettivi dell'associazione.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri determinato dal Consiglio Direttivo, con competenze e conoscenze rilevanti nel campo di interesse dell'associazione. I membri del Comitato Scientifico devono essere scelti tra esperti di comprovata esperienza e competenza nel settore.

Il Comitato Scientifico ha il potere di formulare pareri, suggerimenti e raccomandazioni all'associazione in relazione alle attività, ai progetti e alle decisioni che riguardano la sfera scientifica dell'associazione.

Il Comitato Scientifico ha il diritto di proporre ricerche e sperimentazioni inerenti a qualsiasi coltura esistente, al fine di promuovere la conoscenza scientifica e lo sviluppo di pratiche sostenibili e innovative nel settore.

Le riunioni del Comitato Scientifico si svolgono regolarmente secondo un calendario stabilito e possono essere convocate dal Presidente dell'associazione o su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Scientifico.

Le decisioni prese dal Comitato Scientifico non sono vincolanti, ma vengono considerate con attenzione dal Consiglio Direttivo e possono influenzare le scelte e le strategie dell'associazione in ambito scientifico.

L'associazione provvede a fornire al Comitato Scientifico le risorse necessarie per svolgere adeguatamente le proprie attività, inclusi eventuali finanziamenti per ricerche e sperimentazioni.

Eventuali norme di funzionamento specifiche del Comitato Scientifico possono essere stabilite da un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo dell'associazione, garantendo la trasparenza e l'efficienza delle attività del Comitato.

I membri del Comitato Scientifico possono ricevere compensi per la consulenza fornita, nei limiti di legge, e possono essere rimborsati per le spese documentate sostenute nell'ambito delle attività del Comitato, secondo quanto previsto dalle norme dell'associazione.

La durata del mandato dei membri del Comitato Scientifico è stabilita dal Consiglio Direttivo e può essere rinnovata, revocata o modificata in conformità con le procedure previste dallo statuto dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare un membro dal Comitato Scientifico in caso di gravi violazioni delle responsabilità assegnate o di mancato adempimento dei compiti, previa valutazione e decisione collegiale.

Le procedure di revoca devono essere condotte in modo trasparente, garantendo il diritto alla difesa e nel rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni vigenti.

La decisione di revoca di un membro del Comitato Scientifico deve essere comunicata per iscritto al membro interessato, indicando le ragioni e fornendo l'opportunità di presentare eventuali osservazioni o ricorsi.

In caso di revoca di un membro, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un nuovo membro per completare il mandato residuo.

In caso di vacanza di un membro del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un nuovo membro per completare il mandato residuo.

Il Comitato Scientifico può proporre modifiche o integrazioni alla presente sezione dello statuto, che saranno valutate dal Consiglio Direttivo e, se ritenute opportune, sottoposte

all'approvazione dell'Assemblea degli associati, secondo le modalità previste dallo statuto.

ART. 16 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pub-

bliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 (quindici) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 24 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 25 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Firmato: Gaetano Borsci, Vito Toscano, Antonio Risimini, Francesco Carelli, Enrica Falcone, Anna Abbracciavento, Gianmarco Cito notaio. Vi è il sigillo.